

Riportiamo alcune informazioni sulle normative fiscali che possono essere di pubblico interesse:

Sommario

Sommario

Link utili	2
Notizie su rimborso Irpef per tasse pagate su incentivo all'esodo	3
Sentenza su rimborsi Irpef.....	4
Modulo di domanda per il rimborso	5
ASSIDA – Detrazione spese sanitarie.....	6
CARTELLE PAZZE	7
NOVITA' SU COMPILAZIONE MOD. 730/2013 SU REDDITI TERRENI E FABBRICATI.....	8
RICORSO AVVERSO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	9



[Link utili](#)

Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it



[Comunicati Stampa a cura dell' Agenzia delle Entrate](#)

Agenzia del Territorio – **Catasto**



www.agenziaterritorio.it

Servizi on-line del Comune di Frosinone - www.comune.frosinone.it/



Servizi on-line del Comune di Latina - www.comune.latina.it/



Servizi on-line del Comune di Rieti - www.comune.rieti.it/



Servizi on-line del Comune di Roma - www.comune.roma.it/



Servizi on-line del Comune di Viterbo - www.comune.viterbo.it/



[Torna all'indice](#)

Notizie su rimborso Irpef per tasse pagate su incentivo all'esodo

RICHIESTA DI RIMBORSO DELL' IRPEF PAGATA SUGLI INCENTIVI ALL' ESODO

(argomento già trattato su "New Continuare Insieme" n° 23 del maggio 2009)

SONO INTERESSATI SOLO I LAVORATORI MASCHI " ESODATI, CESSATI, MOBILITATI" CON INCENTIVO DAL 1/1/1998 E CON ETÀ INFERIORE AI 55 ANNI

La legge 917 del 1986 (in vigore dal 1°/1/1988.) aveva previsto che sulle *somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivarne l'esodo si applicasse una riduzione IRPEF nei confronti dei lavoratori che avevano superato l'età di 50 anni se donne e 55 anni se uomini; l'aliquota IRPEF sull'incentivo (in tali condizioni) veniva ridotta del 50% di quella utilizzata per la tassazione del TFR.*

Questa "agevolazione" è stata applicata)

- **dal 1.1.1998** (data di entrata in vigore ex legge 314/1997)
- **sino al 3 luglio 2006** (soppressione ex DL 4/7/2006 n.223)

La Corte di Giustizia Europea non ha però condiviso il diverso trattamento tra "uomini" e "donne" basato sull'età ed ha disposto che l'agevolazione del 50% doveva applicarsi anche agli uomini di età inferiore ai 55 anni.

Quindi tutti i lavoratori "maschi" che sono (o ritengono) di trovarsi nelle condizioni suddescritte dovranno inviare alla Agenzia delle Entrate una domanda di rimborso di cui si allega un fac-simile.

I Seniores Telecom Alatel Lazio sono a disposizione: telefonare al n° verde 800299225.

[Torna all'indice](#)

Sentenza su rimborsi Irpef

INTERESSANTE SENTENZA SU RIMBORSO IRPEF PAGATA SU INCENTIVI

Sul tema “rimborso del 50% dell’ IRPEF corrisposta sull’incentivo all’esodo corrisposto al momento della cessazione del lavoro”, stiamo assistendo al rigetto quasi “sistematico” delle istanze di rimborso da parte dell’Amministrazione Finanziaria in quanto – secondo l’Agenzia delle Entrate – dette istanze avrebbero dovuto essere presentate entro i 48 mesi dall’avvenuto versamento dell’IRPEF (a norma dell’art. 38 DPR 602/73).

Di recente la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, ha emesso sul caso in esame la seguente sentenza (che qui sintetizziamo):

“...la questione relativa alla tempestività dell’istanza del rimborso ritenendo l’applicabilità del termine normale di 48 mesi decorrente dalla data di versamento dell’imposta ... si appalesa del tutto infondata In questi casi il versamento nel momento in cui venne eseguito era da considerarsi dovuto e quindi non apparirebbe neppure concettualmente ammissibile il far decorrere il termine di decadenza dalla data del versamento, vale a dire da un momento in cui nessuna istanza sarebbe stata ancora proponibile Soltanto con l’Ordinanza 16 gennaio 2008(ndr: della Corte di Giustizia Europea) è stato risolto il dubbio interpretativo e solo da tale data possono correre i termini decadenziali...”

Con questa decisione – che potrebbe essere posta a base delle istanze di rimborso (sia di 1° che di 2° grado) - ci si augura che le controversie procedano con maggiore tempestività nella decisione favorevole.

[Torna all’indice](#)

Modulo di domanda per il rimborso

All' Agenzia delle Entrate
della sede di
Via/P.za
Cap Città

Oggetto: Domanda di rimborso delle imposte dirette

il sottoscritto (in stampatello)
nato a (prov.) il/...../.....
residente in Via/P.za
cod. fiscale telef.

PREMESSO

che è stato dipendente dell' Azienda dal al
 che ha cessato il rapporto di lavoro il all'età di anni
 che in data/...../..... ha subito ritenute per un totale di
€ (in lettere)
a titolo di imposta a tassazione separata sulla somma percepita di
€ quale **incentivo all'esodo** in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

CONSIDERATO

che il 50% di tali ritenute è stato indebitamente trattenuto, in quanto la Corte di Giustizia Europea con sentenza n.° C-207/04 del 21 luglio 2005, e successivi chiarimenti della stessa Commissione, Sez. 7, con l'ordinanza del 16 gennaio 2008, ha stabilito che sulle somme di incentivazione all'esodo venga applicata, anche agli uomini a partire dai 50 anni di età, l'aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del TFR; visto altresì quanto disposto da codesta Agenzia delle Entrate con circolare n. 62/C del 29 dicembre 2008,

CHIEDE

che venga disposto il rimborso di €, oltre agli interessi maturati e maturandi.

Si allega in copia la certificazione rilasciata dall' Azienda comprovante le ritenute di cui sopra.

Luogo e data/...../.....

Firma

[Torna all'indice](#)

ASSIDA – Detrazione spese sanitarie



PENSIONATI E SPESE SANTARIE ASSIDA

In base alle risoluzioni della Agenzia delle Entrate (ultima la n° 293 dell'11/7/08) è da ritenersi esclusa la deducibilità dei contributi versati all'ASSIDA dai pensionati e dai familiari superstiti. Pertanto anche le spese sanitarie che hanno dato luogo a rimborsi da parte dell'ASSIDA hanno diritto alla detrazione dell'IRPEF nella misura prevista dalla legge.

[Torna all'indice](#)

CARTELLE PAZZE

FISCO PIU' VICINO AI CITTADINI



Cartelle “pazze”- Dal 1° gennaio il contribuente che ha ricevuto una cartella per il pagamento di un tributo che ritiene non dovuto (perché già saldato, perché caduto in prescrizione, perché non legittimo, ecc.) inoltri subito ricorso all’Ente richiedente documentando le sue ragioni. In tal caso l’Ente è tenuto a sospendere immediatamente la riscossione ed esamina il ricorso. Se poi entro 220 giorni il contribuente non riceverà nessuna risposta da parte dell’amministrazione pubblica, la cartella “pazza” sarà automaticamente annullata. **(Legge c.d. “di stabilità” n° 228 del 24/12/2012 art. 537 e segg.)**

[Torna all'indice](#)

NOVITA' SU COMPILAZIONE MOD. 730/2013 SU REDDITI TERRENI E FABBRICATI

COMPILAZIONE DEL MOD 730/2013 DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Una **NOVITA'** riguarda i **redditi dei terreni e i redditi dei fabbricati**, in relazione ai quali dal 2012 l'IMU **sostituisce le imposte sui redditi** dovute in riferimento agli immobili non locati (art. 8, c/1 d.lgs. 14/3/ 2011, n. 23)

Quindi

- **i fabbricati non locati** (*compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e le seconde case*) non sono soggetti alle imposte sui redditi; vanno quindi **inseriti sul mod. 730 "Fabbricati" ma il loro reddito non va conteggiato nel totale ;**
- invece sui fabbricati locati - per i quali non è stata scelta la cosiddetta "cedolare secca" - sono dovute sia l'Irpef sia le addizionali.

[Torna all'indice](#)

RICORSO AVVERSO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'



COMUNICATO IMPORTANTE

Caro amico Socio

se sulla tua pensione è stato attivato (dal 2012 e fino al 2017) il contributo di solidarietà come ex iscritto al Fondo Previdenza Telefonici (e l'argomento è stato più volte trattato sul nostro Giornale) ti comunico che è possibile attivare un ricorso giudiziale avverso questo contributo. Se fai un rapido conto di quanto sarà il totale di questa tua trattenuta alla fine dei 72 mesi (dal 2012 al 2017) potrai convenire sulla opportunità di partecipare al ricorso. Per ogni notizia contattare l'Alatel Lazio il lunedì o il martedì (tel 800299225 orario 9-12) oppure venire in sede stesso orario, oppure rivolgersi al Fiduciario della Sezione Provinciale.

[Torna all'indice](#)